
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI SERVIZI E PACCHETTI TURISTICI ORGANIZZATI DA DAYDREAM TOUR OPERATOR

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le presenti Condizioni Generali, anche la descrizione del servizio o del pacchetto turistico acquistato. Suddetti documenti sono contenuti nel catalogo (o in separato programma di viaggio) del tour operator, nel sistema di teleprenotazione, nel sito www.daydreamto.com e nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore (c.d. Estratto conto). Tale conferma di prenotazione viene inviata dal tour operator organizzatore (così come individuato nei documenti relativi al viaggio prenotato) all'agenzia di viaggio (quale mandataria del viaggiatore, in caso di vendita intermediata); il viaggiatore avrà diritto di riceverla dalla medesima agenzia.

In caso di vendita diretta, il viaggiatore riceverà la conferma ed i documenti annessi direttamente dal tour operator.

Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di un singolo servizio o di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

Le presenti condizioni generali di vendita di pacchetto turistico sono valide nel caso la DayDream Tour Operator operi in qualità di TOUR OPERATOR organizzatore. Diversamente, saranno valide le condizioni generali dei tour operator, reperibili dai siti web degli stessi alla voce "Condizioni Generali di Vendita" e comunque sempre allegate alle conferme inviate al cliente o richiedibili alla organizzazione DayDream Tour Operator inviando una mail all'indirizzo "info@daydreamto.com". Per quanto concerne le Condizioni di Recesso (art. 10) valgono SEMPRE e per qualsiasi tipo di vendita (anche se DayDream Tour Operator agisce come intermediario) le condizioni del predetto articolo.

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51-novies, per come modificato dal decreto Legislativo nr. 62 del 21 maggio 2018, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

I contratti aventi ad oggetto esclusivamente l'offerta di un singolo servizio turistico di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato singolo servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste, dalla succitata normativa, prevista in favore dei viaggiatori.

Le disposizioni di cui al Codice del Turismo, dagli artt. 32 al 51-novies, non si applicano a:

a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5 del predetto Codice del Turismo, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;

c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Il venditore e/o l'intermediario, che si obbligano a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, sono tenuti a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi, che riportino la somma pagata per il servizio e non possono in alcun modo essere considerati organizzatori del viaggio.

Per tutti i contratti nei quali è previsto un servizio di trasporto, si applicano le condizioni di trasporto stabilite dal singolo fornitore (es. compagnia aerea, marittima, ferroviaria, autonoleggio, bus) visualizzabili sul sito web e/o presso gli altri canali ufficiali dell'effettivo fornitore e/o del soggetto tenuto a fornire il servizio.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e il venditore, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.

L'organizzatore e il venditore devono rendere noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale (descritta nella scheda tecnica pubblicata nei cataloghi e nei siti web di DayDream Tour Operator nonché, alla fine di questo documento o unitamente ad esso, gli estremi delle altre polizze di garanzia, se incluse nel prezzo, come la copertura delle spese relative all'assistenza del/i viaggiatore/i, sia in Italia che all'estero, al rimborso o all'intervento diretto per spese mediche o per spese relative allo smarrimento o ritardata consegna del bagaglio oppure alla polizza a copertura delle spese di annullamento.

Altresì, l'organizzatore e l'intermediario, rendono note al viaggiatore le eventuali ulteriori polizze facoltative acquistabili, aventi ad oggetto il rimborso per le penali derivanti dall'annullamento del viaggio o della sua interruzione (secondo le casistiche previste dalla Polizza prescelta ivi inclusi i casi di annullamento derivanti da contagio da Covid) o l'aumento dei massimali per le spese mediche.

Inoltre, l'organizzatore e l'intermediario (solo nei casi di vendita di pacchetto turistico), rendono noti gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e, nel caso di vendita intermediata, del venditore, atteso il ricevimento da parte di quest'ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turistico, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico include il servizio di trasporto.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del contratto di pacchetto turistico come definito all'art. 33 del d.lgs 62/2018, si intende per:

1. SERVIZIO TURISTICO:

- a) il trasporto di passeggeri;
- b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non destinato a fini residenziali o relativo a corsi di lingua di lungo periodo;
- c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore, ai sensi dell'art. 3, punto 11) della Direttiva 2007/46/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di Cat. A;
- d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c);

2. **pacchetto**: la combinazione di almeno 2 tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza alle condizioni indicate al successivo art. 4;

3. **INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO**: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

4. **CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO**: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

5. **PROFESSIONISTA**: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore o intermediario, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di singoli turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;

6. **ORGANIZZATORE**: il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista (DayDream Tour Operator);

-
7. **VENDITORE O INTERMEDIARIO:** il professionista, diverso dall'organizzatore, che vende o offre in vendita servizi o pacchetti turistici combinati da un organizzatore o fornitore effettivo di servizi;
 8. **VIAGGIATORE:** chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
 9. **STABILIMENTO:** lo stabilimento definito dall'art. 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 10. **SUPPORTO DUREVOLE:** ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
 11. **CIRCOSTANZE INEVITABILI E STRAORDINARIE:** una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
 12. **DIFETTO DI CONFORMITÀ:** un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
 13. **PUNTO VENDITA:** qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
 14. **RIENTRO:** il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti;
 15. **CAUSA DI FORZA MAGGIORE:** consiste in un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Alla pari del caso fortuito, rileva quale causa di esonero da responsabilità.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico, secondo il Codice del Turismo art. 33 del d.lgs 62/2018, è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) dell'art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:

- a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure
 - b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
 - i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
 - iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o
-

v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell'art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell'articolo 3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:

- a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
- b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell'art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO - PROPOSTA D'ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore (DayDream Tour Operator) o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al contratto, su un supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di prenotazione dei servizi e/o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione e/o estratto conto, qualora il contratto di vendita sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. Lo stesso avviene per i contratti conclusi a distanza (e-commerce) come da art. 10 comma 9 del presente documento.
4. **Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21, unicamente per i pacchetti turistici.**

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE NEI PACCHETTI TURISTICI

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni:
 - a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: destinazione, itinerario, periodi di soggiorno, mezzi e categorie di trasporto, ubicazione e categoria dell'alloggio, pasti, visite/escursioni incluse, dimensioni approssimative del gruppo (se applicabile), lingua dei servizi e idoneità per persone a mobilità ridotta. Richieste particolari (es. pasti speciali, assistenza aeroportuale) dovranno essere avanzate in fase di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e DayDream Tour Operator.

- b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico di DayDream Tour Operator e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- c) il prezzo totale comprensivo di tutti i servizi, tasse, diritti e costi aggiuntivi. Ove alcuni costi non siano calcolabili, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover sostenere;
- d) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale acconto e il calendario per il versamento del saldo;
- e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento; se non diversamente indicato, tutti i pacchetti turistici DayDream Tour Operator contenenti o riguardanti tour itineranti sono soggetti al numero minimo di 20 partecipanti, al di sotto del quale DayDream Tour Operator si riserva il diritto di annullarli o modificarli;
- f) informazioni su passaporti, visti e formalità sanitarie;
- g) informazioni sulla facoltà di recesso dietro pagamento di adeguate spese (specificate al successivo art. 10 comma 3);
- h) informazioni sulla sottoscrizione di assicurazioni facoltative o obbligatorie (annullamento, assistenza, bagaglio);
- i) gli estremi della copertura contro il rischio di insolvenza o fallimento.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e il venditore comunicano le informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione. Si precisa che orari e vettori possono subire variazioni soggette a successiva convalida; gli orari definitivi verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza. I voli charter possono prevedere scali tecnici o modifiche dell'aeroporto con fornitura di trasporto alternativo.

3. Qualora DayDream Tour Operator pubblici su propri cataloghi, programmi o siti web dei servizi turistici la cui vendita non sia configurabile come "pacchetto" (come descritto all'art. 3), non saranno applicabili le norme del Codice del Turismo (D.Lgs 62/2018) ma unicamente le norme del Codice Civile in materia di contratti.

7. PAGAMENTI

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del singolo servizio o del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

- a) la quota di gestione pratica;
e/o

b) acconto sul prezzo del singolo servizio o del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o indicato nella quotazione degli stessi, fornita da DayDream Tour Operator, nonché l'eventuale quota relativa alle garanzie assicurative.

Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito da DayDream Tour Operator nel proprio catalogo o programma fuori catalogo, nel proprio sito di teleprenotazione o nella conferma di prenotazione del servizio/pacchetto turistico acquistato.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

La mancata ricezione da parte di DayDream Tour Operator delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessa allo stesso delle somme versate dal Viaggiatore al venditore, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., comporterà l'automatica risoluzione del contratto con l'applicazione delle penali di recesso previste, da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l'Agenzia venditrice o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali

azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore per i pacchetti turistici. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano materialmente pervenute all'organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l'acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO

Il prezzo del singolo servizio o del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo o agli eventuali aggiornamenti degli stessi successivamente intervenuti e comunque sempre nel sito web dell'Operatore e nei sistemi di teleprenotazione.

In caso di pacchetto turistico, il prezzo potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante o per eventuale sostituzione di volo/vettore a causa di cancellazione volo Low Cost o Linea;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.

In ogni caso di pacchetto turistico, il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.

Il prezzo, per ogni tipo di contratto, è composto da:

- a) quota di gestione pratica;
 - b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nei sistemi di teleprenotazione o nella quotazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
 - c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di partecipazione;
 - d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
 - e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali ed eventuali oneri di gestione carburante o tasso di cambio;
 - f) eventuali spese amministrative di revisione / variazione pratica;
 - g) quote supplementari obbligatorie (contributi o forfait costi per bambini o infant, servizi alberghieri accessori etc.) o facoltative (servizi alberghieri quali le prime file spiaggia, sky pass, Tessere club, servizi ancillari vari etc.).
-

I prezzi inseriti nel presente catalogo sono quote indicative ed "a partire da", espresse per macro-periodi e per soggiorni o pacchetti di minimo sette notti, salvo diversa specificazione espressamente pubblicata nelle pagine illustrative delle singole strutture. Il prezzo reale e definitivo del soggiorno o del pacchetto turistico potrà essere calcolato sul sito WWW.DAYDREAMTOUROPERATOR.COM (o il tuo dominio specifico).

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. DayDream Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
 2. Se prima della partenza l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici facenti parte del pacchetto turistico (di cui all'art. 34 comma 1 lett. A del Codice del Turismo) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
 3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
 4. L'organizzatore informa via mail il viaggiatore, in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
 5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi (ovvero in termini inferiori laddove l'organizzatore evidenzia la sussistenza del carattere d'urgenza della comunicazione) dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta e/o modifica formulata dall'organizzatore si intende accettata.
 6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
 7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad eventuali indennizzi per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
 - a). Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico ad opera dell'Organizzatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo, prima dell'inizio del pacchetto.
 - b). Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
 - c). Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
-

8. Per gli annullamenti di pacchetti turistici diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l'organizzatore che annulla restituirà al viaggiatore le somme dovute.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare il pacchetto turistico.

10. RECESSO

A) DEL VIAGGIATORE

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 9 precedente, il viaggiatore può altresì recedere dal contratto di pacchetto turistico senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo del pacchetto in misura eccedente l'8%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
 - impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'Organizzatore.

Nei casi di cui sopra e relativamente ai pacchetti turistici, il viaggiatore può:

- accettare la proposta alternativa ove formulata dall'organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale nell'esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, detratti gli esborsi eventualmente sopportati dall'organizzatore, ma non ha diritto all'indennizzo supplementare.

3.1 Ai sensi dell'art. 41 comma 2 Cod. Tur., in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore, avvenuto prima della partenza dei pacchetti turistici o prima della data di check-in per contratti di singolo servizio e per le seguenti tipologie di contratto: a) solo soggiorno (solo servizio hotel, villaggio o appartamento) b) pacchetto turistico classico (indicato generalmente nel sito "www.daydreamto.com" come pacchetto di viaggio e/o pacchetto tutto compreso ed inclusivo di soggiorno + volo charter o volo di linea cosiddetta "charterizzata") c) pacchetto inclusivo di soggiorno + nave con tariffa speciale (formula cosiddetta "Promo nave") si applicheranno le seguenti penali indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art 7 com. 1:

- Penali medio/lungo raggio (voli oltre 5 ore tra partenza e destinazione finale):
10% fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
25% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza

50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
75% da 14 a 8 giorni lavorativi prima della partenza
100% da 7 giorni lavorativi sino al giorno della partenza

- Penali corto raggio (voli sino a 5 ore tra partenza e destinazione finale):
 - 10% fino a 30 giorni lavorativi prima dalla partenza
 - 50% da 29 a 14 giorni lavorativi prima della partenza
 - 75% da 13 a 7 giorni lavorativi prima della partenza
 - 100% da 6 giorni lavorativi sino al giorno della partenza

Per giorni lavorativi si intendono i giorni della settimana ad esclusione del sabato e della domenica.

Deregolamentazione delle condizioni di annullamento: Saranno sempre addebitate per intero (con penale 100%) le quote di gestione pratica e/o l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative facoltative richieste al momento della prenotazione nonché le tasse/spese portuali ed aeroportuali, i supplementi facoltativi ed ogni spesa amministrativa indicata nella conferma (incluso visti se richiesti).

Nessun rimborso spetterà al viaggiatore nei seguenti casi:

- annullamento nel giorno di partenza;
- No Show (mancata presentazione);
- interruzione del viaggio o soggiorno non causata dall'organizzatore;
- impossibilità di viaggiare per mancanza o irregolarità dei documenti di identità o sanitari.

Le conseguenze economiche derivanti dall'annullamento per circostanze nella sfera personale del viaggiatore (malattia, revoca ferie, ecc.) possono essere evitate con la stipula di apposita polizza assicurativa, consultabile sui siti web di DayDream Tour Operator.

4. Nel caso di gruppi precostituiti, le penali potranno essere oggetto di accordo specifico sottoscritto tra le parti.

5. Eccezioni alle Penalità standard: Le Penali potranno essere più restrittive (fino al 100%) in caso di strutture particolari, offerte speciali, tariffe a disponibilità limitata, alta stagione o per voli di linea/low cost con tariffe Instant Purchase. Tali condizioni saranno sempre indicate nel preventivo e nella conferma.

B) DELL'ORGANIZZATORE

6. L'organizzatore può recedere dal contratto e offrire il rimborso integrale (senza indennizzo supplementare) se:

- il numero di persone iscritte è inferiore al minimo (20 partecipanti per i tour, salvo diversa indicazione) e il recesso è comunicato entro i termini di legge (20 gg prima per viaggi > 6 gg; 7 gg prima per viaggi 2-6 gg; 48 ore prima per viaggi < 2 gg).
- l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto per circostanze inevitabili e straordinarie o forza maggiore.

7. DayDream Tour Operator procede ai rimborsi entro 14 giorni dal recesso.

8. Per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere entro cinque giorni dalla conclusione del contratto senza penali, salvo per offerte con tariffe sensibilmente diminuite dove tale diritto è escluso (previa documentazione dell'organizzatore).

9. In caso di conclusione di contratto a distanza (sito web del tour operator), è escluso il diritto di recesso ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.

11. RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' IN CORSO DI ESECUZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA' DELLA CONTESTAZIONE

1. L'organizzatore (DayDream Tour Operator) è responsabile dell'esecuzione dei servizi previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
 2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente nel corso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore, una volta accertata l'effettiva presenza di un difetto di conformità, vi pone rimedio a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'esistenza e entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
 4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità del pacchetto turistico o se è necessario porvi rimedio immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
 5. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore e per quanto ragionevolmente possibile, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
-

6. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga motivatamente e documentalmente rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto nel pacchetto turistico, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore (DayDream Tour Operator) su un supporto durevole, entro e non oltre sette giorni lavorativi prima dell'inizio del pacchetto con volo charter, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio e nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dai fornitori delle prestazioni.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute da DayDream Tour Operator in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l'emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.

In ogni caso, ogni modifica richiesta dal viaggiatore a prenotazioni già accettate non obbliga l'organizzatore all'accettazione automatica; ogni richiesta di modifica comporterà, per il cliente richiedente, l'addebito fisso di € 25,00 per persona e per ogni singola modifica, a titolo di costi amministrativi e gestionali, fatte salve eventuali penali previste dai fornitori delle prestazioni.

Potranno essere prese in considerazione, con l'applicazione di tale addebito, unicamente le seguenti richieste di modifica:

- Cambio nome nelle prenotazioni di solo soggiorno: fino a 7 gg. lavorativi prima dell'inizio del soggiorno stesso.
-

-
- Cambio nome nelle pratiche comprendenti trasporto: possibile solo nelle prenotazioni con volo speciale (charter) ITC, unicamente se comunicato nei giorni lavorativi previsti prima della partenza. Non saranno possibili variazioni di nominativi per prenotazioni di pacchetti dinamici (con volo acquistato e pagato integralmente) e comunque per pacchetti turistici comprendenti volo di linea a tariffa speciale (non full fare) e/o low cost o comprendenti biglietti di trasporto con nave o treno, se non mediante la corresponsione delle penali previste da tali vettori.
 - Cambio tipologia camera: previa disponibilità e corresponsione dell'eventuale differenza per la nuova sistemazione. In ogni caso, sarà possibile per DayDream Tour Operator effettuare adeguamenti di tariffe o prezzi applicabili nel momento della richiesta di variazione.

Le modifiche di date di soggiorno o di tipologia di viaggio (es. destinazione o hotel) saranno trattate come recesso del viaggiatore dal contratto (art. 10 delle presenti condizioni generali).

La diminuzione del numero dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come "annullamento parziale" regolato sempre dalle disposizioni del medesimo art. 10 per le persone annullanti.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

Fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità di uno dei servizi contenuti in un pacchetto turistico, per come previsto all'art. 11 comma 2 e ss., i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

1. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all'estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso tutti i viaggiatori, italiani e stranieri, provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiare Sicuri.it) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

È in ogni caso preciso onere del turista verificare la validità e regolarità dei propri documenti di espatrio e/o visti di ingresso. Tutte le informazioni fornite si riferiscono solo ed esclusivamente ai cittadini di nazionalità italiana. Tutti i cittadini stranieri (comunitari e non) debbono informarsi presso gli uffici diplomatici del proprio Paese e/o del Paese di

destinazione. DayDream Tour Operator declina ogni responsabilità derivante dal mancato imbarco e dal successivo rientro in Italia a causa dell'invalidità o della mancanza di documentazione richiesta, ivi comprese eventuali sanzioni amministrative/pecuniarie derivanti da tali inadempienze.

Per il trasporto di animali d'affezione (cani, gatti, furetti) all'estero è onere del turista verificare sul sito istituzionale del Ministero della Salute la documentazione, la profilassi e le vaccinazioni necessarie.

3. I viaggiatori dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione e accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, passaporti e visti necessari per tutti i Paesi toccati dall'itinerario.
4. Il viaggiatore ha l'onere di assumere informazioni ufficiali sulla sicurezza socio-politica, sanitaria e climatica dei Paesi di destinazione presso il sito www.viaggiasesicuri.it. Si invitano inoltre i viaggiatori a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it per consentire all'Unità di Crisi di attivare contatti in caso di emergenza.
5. Ove la destinazione fosse già soggetta ad "avvertimento" alla data di prenotazione, il viaggiatore non potrà invocare il recesso senza penali per motivi di sicurezza, poiché tali condizioni erano già note.
6. I viaggiatori devono osservare le regole di normale prudenza, le leggi dei paesi di destinazione e i regolamenti delle strutture ricettive. L'inosservanza delle stesse può comportare l'allontanamento dalla struttura. Patologie non segnalate che rappresentino un rischio per gli altri ospiti o alterazioni dello stato psichico costituiscono circostanze idonee a disporre l'allontanamento.
7. I viaggiatori rispondono di tutti i danni che l'organizzatore e/o venditore dovessero subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, incluse le spese di rimpatrio.
8. Il viaggiatore deve fornire all'organizzatore i documenti e le informazioni utili per l'esercizio del diritto di surroga verso terzi responsabili del danno.
9. Il viaggiatore è tenuto a informare per iscritto DayDream Tour Operator, prima della conclusione del contratto, di eventuali esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze, disabilità, ecc.). Richieste effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l'organizzatore.
10. Il viaggiatore deve fornire i propri contatti personali (mail e cellulare) per permettere all'organizzatore di assolvere agli obblighi di assistenza e comunicazione. In caso di dati inesatti, DayDream Tour Operator non sarà responsabile per mancati o ritardati interventi.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese o della Regione in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quali "Villaggio Turistico" o "RTA - Residenza Turistico Alberghiera", l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

In ogni caso, DayDream Tour Operator e/o il Venditore forniscono la classificazione delle strutture alberghiere attenendosi pedissequamente a quanto assegnato dalle Autorità Competenti del Paese ove il servizio è erogato, senza poter incidere in nessun modo sulle stesse.

Laddove presente, il giudizio sulla struttura dell'organizzatore e/o fornitore si riferisce specificatamente al rapporto qualità/prezzo del prodotto e non va quindi inteso come un giudizio assoluto di qualità.

Gli appartamenti e gli studio, generalmente, dispongono di stanze non molto ampie, essendo per lo più unità immobiliari adatte ad un uso turistico e non di abitazione stabile, anche in virtù di una differente concezione abitativa rispetto al differente contesto geografico e culturale. Inoltre, sono arredate secondo il discrezionale gusto della proprietà e, pertanto, possono non avere le dimensioni, le caratteristiche e gli standard qualitativi delle normali abitazioni; la documentazione fotografica riportata nei cataloghi o depliant è da intendersi unicamente esemplificativa e similare, ma non specifica della camera o dell'unità immobiliare assegnata. La loro dislocazione e posizione nella località prescelta è casuale; qualsiasi richiesta in merito da parte del turista è da intendersi unicamente quale segnalazione e non può considerarsi in alcun modo vincolante per DayDream Tour Operator.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore di un pacchetto turistico risponde unicamente dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione e/o esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore (mandato con rappresentanza), per come specificamente previsto dall'art. 50 del Codice del Turismo, compresi gli obblighi di garanzia di cui all'art. 47.

Il venditore ed il turista rimangono obbligati in solido tra loro nei confronti dell'organizzatore e/o fornitore, dell'esatto pagamento del costo del pacchetto turistico o della prestazione acquistata.

Il tour operator non potrà essere in nessun modo responsabile per servizi acquistati a destinazione e non inclusi nel pacchetto di viaggio e/o nel singolo servizio acquistato. Eventuali prestazioni (a titolo esemplificativo, escursioni, noleggio veicoli, trasporto, ecc.) acquistate in maniera autonoma e direttamente in loco da parte del turista, quand'anche vendute autonomamente da operatori turistici locali partner dell'organizzatore, non sono da considerarsi ricompresi nel pacchetto turistico ed oggetto del rapporto contrattuale intercorso tra il turista e l'organizzatore, per la qual ragione alcuna legittimazione passiva o responsabilità vi potrà essere da parte di quest'ultimo nei confronti del turista, in ipotesi di mancata, errata o difforme esecuzione della prestazione medesima.

A mero titolo di cortesia, gli assistenti del Tour operator, se presenti in loco, potranno assistere i viaggiatori nella prenotazione ed acquisto delle escursioni ma in nessun caso il tour operator potrà essere chiamato a rispondere per l'esecuzione di servizi o escursioni che non siano stati, dalla stessa, organizzati. Informazioni sull'argomento sono fornite a destinazione nelle informative a disposizione dei clienti prima dell'acquisto di tali servizi.

Pertanto, in caso di eventuali inconvenienti inerenti l'esecuzione del servizio, sarà necessario sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento tempestivamente e direttamente sul posto all'organizzatore effettivo (se diverso da DayDream Tour Operator) indicato anche sulla ricevuta di pagamento. Il Tour Operator non risponderà per acquisti di servizi in loco (es. escursioni) eseguiti autonomamente dai viaggiatori, da operatori che potrebbero risultare abusivi, con rischio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura.

Nelle ipotesi di acquisto di singolo servizio alberghiero (prenotazione del solo hotel senza l'aggiunta di alcun servizio ulteriore che possa far rientrare il contratto nella fattispecie di pacchetto turistico, secondo le previsioni del Codice del Turismo), il tour operator non risponde della sua esecuzione anche nei casi in cui l'hotel sia reclamizzato con uno dei propri marchi accostato al nome dell'hotel. Ogni reclamo circa l'inesatta esecuzione del singolo servizio acquistato (soggiorno alberghiero o singolo trasporto) dovrà essere inoltrato dai clienti alle Direzioni o proprietà alberghiere o vettori, in qualità di effettivi esecutori del servizio, essendo DayDream Tour Operator, in quei casi, unicamente l'intermediario al pari dell'agenzia di viaggi eventualmente intervenuta nella vendita.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO PER I PACCHETTI TURISTICI E PRESCRIZIONE

1. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato.
2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA' DI CONTATTARE L'ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all'organizzatore (DayDream Tour Operator).
 2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore, purché l'invio sia stato effettuato mediante raccomandata o altri mezzi che garantiscano oggettivamente la prova della data e dell'avvenuto ricevimento all'organizzatore o all'intermediario.
-

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA

Solo in caso di pacchetto turistico, l'organizzatore (DayDream Tour Operator) presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 del Codice del Turismo, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Nella compravendita di singoli servizi turistici, la DayDream Tour Operator opera esclusivamente quale intermediario, per la qual ragione non è responsabile di alcun eventuale inadempimento o difformità nell'esecuzione della prestazione turistica, trattandosi unicamente di un rapporto che riguarda direttamente il turista ed il fornitore della prestazione.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Così come già indicato all'art. 10 comma 3.2, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento e dalla interruzione del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie, incluse le polizze che comprendono il rimborso delle penali per annullamenti derivanti da Covid-19, nonché le spese derivanti dall'interruzione del soggiorno e rimpatrio.

I clienti potranno consultare il dettaglio delle condizioni delle polizze assicurative nel sito di DayDream Tour Operator, nonché nei preventivi effettuati tramite agenzia.

Si precisa che le predette polizze assicurative sono stipulate in favore di terzi (i viaggiatori), integrando la fattispecie di cui all'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui o di chi spetta).

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della conferma.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 del Codice del Turismo, l'organizzatore di un pacchetto turistico (DayDream Tour Operator) potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution).

In tal caso, l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)

I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall'Organizzatore (DayDream Tour Operator) e dall'Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo.

La garanzia di cui all'art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall'art. 33 del Codice del Turismo.

Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall'Organizzatore e/o dall'Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico (art. 33 Cod. Tur.), quali a titolo esemplificativo:

- Servizi turistici singolarmente venduti (solo soggiorno alberghiero o singolo trasporto);
- Contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school o scambi culturali;
- Pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per viaggi di natura professionale;
- Combinazioni in cui i servizi turistici accessori non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione (e non ne costituiscano elemento essenziale) o siano acquistati dopo l'inizio dell'esecuzione del viaggio.

In caso di pacchetto turistico, gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto di DayDream Tour Operator, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e/o sito web dell'Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell'istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del "FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI", con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. Le modalità di richieste di rimborso al Fondo sono riportate nel sito <https://www.fondoastoi.it>. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell'istanza e non ad inerzia del viaggiatore consente la remissione nei termini medesimi.

22. MODIFICHE OPERATIVE E SITUAZIONI SPECIALI

1. In considerazione dell'anticipo con cui viene effettuata la programmazione delle offerte di viaggio pubblicate nei cataloghi o siti web, si rende noto che i servizi turistici, nonché gli orari e le tratte dei voli indicati nell'accettazione della proposta, sono da ritenersi meramente indicativi e potrebbero subire variazioni. Prima della partenza, l'organizzatore si riserva il diritto di comunicare eventuali modifiche e, in ogni caso, è onere del turista informarsi sulla conferma definitiva degli stessi.
 2. Si precisa inoltre che, in caso di necessità, potranno variare la compagnia, il tipo di nave o aeromobile e la classe di prenotazione. Potranno essere effettuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; le partenze previste da diversi scali italiani potrebbero essere raggruppate su un unico aeroporto con trasferimento in pullman, così come i voli noleggiati (charter) potrebbero essere sostituiti con voli di linea (anche con scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia o all'organizzatore tra le 48 e le 24 ore prima della partenza.
-

.....

Informazioni per donne in stato di gravidanza: Le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo:

- Sino alla 28^a settimana: munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza.
- Dalla 29^a alla 34^a settimana: solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza) che attesti l'idoneità al viaggio aereo.
- Oltre la 34^a settimana: il trasporto potrebbe essere rifiutato. Si consiglia vivamente di consultare il proprio medico prima della prenotazione e verificare che la data di rientro non superi i limiti sopra indicati.

DayDream Tour Operator informerà i passeggeri circa l'identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

23. LIMITI DI ETÀ

Le condizioni contrattuali praticate ed i servizi previsti nel presente catalogo relativi a precisi limiti di età si intendono riferiti a clienti che non hanno ancora compiuto gli anni al momento dell'ingresso in struttura.

ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, o di qualunque altro separato servizio turistico, non configurandosi come pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dalla Direttiva UE 2015/2302. Si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio e le norme del Codice Civile. Il venditore (DayDream Tour Operator) agisce in questo caso come semplice intermediario.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA

- **Titolare del trattamento:** DayDream Tour Operator.
- **Finalità:** Fornitura del pacchetto turistico e adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
- **Comunicazione dati:** I dati saranno comunicati a dipendenti, fornitori (compagnie aeree, hotel, assicurazioni), consulenti contabili e autorità competenti.
- **Trasferimento Extra-UE:** In caso di destinazioni fuori dall'Unione Europea, il trasferimento dei dati è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto.
- **Conservazione:** I dati saranno conservati per tre anni dal rientro, fatti salvi gli obblighi fiscali e legali.
- **Diritti:** È possibile esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione scrivendo alla sede legale o tramite PEC.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°38/2006:

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.

MODULO INFORMATIVO STANDARD (PARTE II)

La combinazione di servizi turistici proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Beneficerete di tutti i diritti dell'UE applicabili ai pacchetti. DayDream Tour Operator sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto. Dispone inoltre della protezione per rimborsare i vostri

.....

pagamenti e garantire il rimpatrio in caso di insolvenza.

DIRITTI FONDAMENTALI (SINTESI ALLEGATO A):

1. Informazioni essenziali ricevute prima della conclusione del contratto.
2. Un professionista sempre responsabile dell'esecuzione.
3. Numero di emergenza o punto di contatto fornito.
4. Possibilità di cessione del pacchetto a terzi.
5. Aumento prezzo limitato (max 8%) e solo per costi specifici.
6. Diritto di recesso senza penali per modifiche sostanziali.
7. Assistenza garantita in caso di difficoltà.

GARANZIE PER I VIAGGIATORI:

DayDream Tour Operator, in ottemperanza all'art. 47 Cod. Tur., aderisce al "FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI" (C.F. 97896580582).

- **Polizza Assicurativa RC Professionale:** [Inserire Numero Polizza] emessa da [Inserire Compagnia Assicurativa].

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto, anche in nome e per conto delle altre persone prenotate, dichiara:

- Di aver ricevuto per iscritto le informazioni di cui all'art. 37 del Codice del Turismo.
- Di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali del Ministero Affari Esteri (www.viaggiasesicuri.it).
- Di aver preso visione del catalogo/programma e delle penali di annullamento.
- Di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Contratto.

LUOGO E DATA: _____

FIRMA DEL VIAGGIATORE: _____

Lavoro completato! Hai ora un set completo di Condizioni Generali professionali e a norma di legge per DayDream Tour Operator. Se hai bisogno di altri documenti (come moduli di prenotazione o voucher), sono a tua disposizione.
